REGOLAMENTO (CEE) N. 2415/89 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 1989

che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla concessione dell'aiuto all'ammasso privato per taluni prodotti della pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1495/89 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3796/81 prevede la possibilità di concedere alle organizzazioni di produttori un aiuto all'ammasso privato per i prodotti che figurano negli allegati II e III dello stesso regolamento; che tale aiuto può essere accordato quando i prezzi medi realizzati durante un periodo significativo sono inferiori a determinati livelli;

considerando che, per poter fissare detti prezzi, è necessario definire la nozione di prezzo di vendita realizzato dalle organizzazioni di produttori o da loro membri nel quadro del presente regime;

considerando che è opportuno determinare il periodo significativo da prendersi in considerazione per la valutazione del mercato in questione;

considerando che l'aiuto all'ammasso è concesso esclusivamente per i prodotti di origine comunitaria; che è quindi necessario indicare i modi in cui deve comprovarsi l'origine, segnatamente nel caso del trasbordo dei prodotti considerati;

considerando che, per contribuire a garantire la qualità dei prodotti e lo smercio degli stessi sul mercato, è opportuno definire le condizioni cui devono soddisfare le operazioni che beneficiano dell'aiuto nonché le condizioni di ammasso e di reimmissione sul mercato;

considerando che è opportuno definire le spese tecniche e finanziarie relative all'ammasso;

considerando che è opportuno subordinare la concessione dell'aiuto alla condizione che le organizzazioni di produttori si impegnino, per iscritto, a rispettare le disposizioni urgenti;

considerando che è opportuno determinare il periodo di ammasso preso in considerazione per la concessione dell'aiuto;

considerando che, per rendere più efficaci i controlli, i beneficiari dell'aiuto tengono una contabilità « di magazzino »; che quest'ultima deve contenere tutte le indicazioni necessarie ai fini del controllo;

considerando che è opportuno stabilire le modalità della presentazione delle domande di versamento dell'aiuto all'ammasso privato;

considerando che è altresì opportuno stabilire le modalità della concessione di anticipi e fissare l'importo della cauzione ad essi relativa;

considerando che è opportuno prevedere che un'infrazione di portata limitata della normativa sull'aiuto all'ammasso privato non comporti la soppressione totale del diritto all'aiuto ma soltanto una riduzione forfettaria dello stesso;

considerando che, per garantire il corretto funzionamento del presente regime, è opportuno stabilire la frequenza nonché le modalità delle comunicazioni che le organizzazioni di produttori e gli Stati membri sono tenuti ad effettuare;

considerando che è necessario fissare i tassi di conversione da applicarsi all'aiuto in parola;

considerando che il comitato di gestione per i prodotti della pesca non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione relative alla concessione dell'aiuto all'ammasso privato di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 3796/81, in appresso denominato « regolamento di base ».

Articolo 2

La concessione dell'aiuto all'ammasso privato, la sua durata, i prodotti interessati e l'importo dell'aiuto stesso sono determinati da un regolamento adottato secondo la procedura di cui all'articolo 33 del regolamento di base, quando si constata che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1 di detto regolamento.

Articolo 3

1. Per determinare i prezzi medi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a) del regolamento di base vengono presi in considerazione i prezzi di vendita fatturati dalle organizzazioni di produttori o dagli aderenti all'atto della prima vendita nella Comunità.

(1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.
(2) GU n. L 148 dell'1. 6. 1989, pag. 1.

Tale prezzo di vendita è determinato :

— merce a bordo, nave al molo per i prodotti venduti all'atto dello sbarco,

— merce in magazzino, per i prodotti venduti dopo l'ammasso dall'organizzazione di produttori o dagli aderenti.

2. Il periodo significativo di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a) del regolamento di base è pari ad almeno sette giorni successivi di mercato per il prodotto in questione.

Articolo 4

1. L'importo dell'aiuto all'ammasso privato è fissato forfettariamente per unità di peso netto dei prodotti immessi in ammasso e per ogni mese civile del periodo di concessione dell'aiuto. Esso è calcolato in base alle spese tecniche e agli interessi relativi alle operazioni indispensabili per l'ammasso dei prodotti in questione, rilevati nella Comunità nel corso degli ultimi sei mesi che precedono la concessione dell'aiuto di cui trattasi, senza tener conto delle spese più elevate.

Per i periodi di ammasso superiori a un mese, l'importo è fissato in modo decrescente in base ai costi di ammasso mensili.

2. Le spese tecniche relative all'ammasso sono costituite dai costi :

— dell'energia,

— della manodopera per le operazioni relative all'ammasso e allo smaltimento delle scorte,

— dell'imballaggio diretto.

Gli interessi sono fissati in base alla media dei costi finanziari rilevati nella Comunità per il capitale immobilizzato corrispondente al valore dei quantitativi ammassati, calcolato in base al prezzo d'orientamento di cui all'articolo 15 del regolamento di base o, se del caso, del prezzo alla produzione comunitaria di cui all'articolo 17 di tale regolamento.

Articolo 5

Per poter beneficiare dell'aiuto all'ammasso privato nel corso di una determinata campagna di pesca l'organizzazione di produttori deve adottare, per iscritto e prima dell'inizio della campagna di pesca considerata, misure in materia di produzione e di commercializzazione, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento di base, le quali assicurino che la totalità delle catture dei suoi membri sia messa in vendita :

— tramite l'organizzazione di produttori, o

— in base a norme comuni preventivamente definite dall'organizzazione di produttori.

Articolo 6

1. Possono beneficiare dell'aiuto all'ammasso privato solo i prodotti che non sono stati venduti.

2. La prova dell'origine comunitaria dei prodotti diversi da quelli pescati e sbarcati dallo stesso aderente di un'organizzazione di produttori nello Stato membro da cui quest'ultima dipende è costituita mediante la presentazione del documento T2 M, secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 137/79 della Commissione [1].

Articolo 7

Possono beneficiare dell'aiuto all'ammasso privato solo i prodotti che :

a) per quanto concerne l'ammasso :

— sono o sono stati conservati in condizioni tali da garantirne la qualità inalterata. A tal fine, l'ammasso deve essere effettuato in impianti appropriati in cui la temperatura di ammasso non può superare — 21 °C, fatte salve le disposizioni nazionali o le norme commerciali più restrittive vigenti negli Stati membri ;

— sono o sono stati ammassati in partite omogenee di almeno 10 t e separate dagli altri prodotti. L'identificazione dei quantitativi ammassati viene effettuata mediante apposizione sugli imballaggi o sulle casse di un'etichetta che indica segnatamente il peso netto e la data d'inizio dell'ammasso così come del numero previsto dall'articolo 8, paragrafo 2 ;

b) per quanto concerne la reimmissione sul mercato sono o sono stati reimmessi sul mercato in partite omogenee in relazione alla specie, alla presentazione e all'imballaggio, conformemente alle disposizioni vigenti nei singoli Stati membri per quanto concerne la commercializzazione dei prodotti destinati al consumo umano.

Articolo 8

1. Per poter beneficiare dell'aiuto all'ammasso privato istituito con un regolamento a norma dell'articolo 2, l'organizzazione di produttori deve impegnarsi per iscritto presso le autorità competenti dello Stato membro da cui dipende :

a) ad ammassare i prodotti considerati per suo conto e rischio in magazzini frigoriferi situati nella Comunità durante un periodo minimo di quindici giorni a decorrere dalla data di inizio dell'ammasso. Si considera come data di inizio dell'ammasso il quindicesimo giorno del corrente mese civile, per i quantitativi ammassati fra il primo e il quindicesimo giorno del mese, e l'ultimo giorno del corrente mese civile per i quantitativi ammassati fra il sedicesimo e l'ultimo giorno del mese ;

b) ad osservare le disposizioni del presente regolamento.

2. Ogni impegno scritto contiene segnatamente :

— un numero di riferimento,

— le previsioni relative ai quantitativi del prodotto in questione ammassati o da ammassare,

— il luogo, le date previste per l'inizio e per la fine dell'ammasso.

[1] GU n. L 20 del 27. 1. 1979, pag. 1.

Articolo 9

1. Un periodo di ammasso di un mese è considerato osservato per i quantitativi il cui ammasso è iniziato, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a):

a) il quindicesimo giorno del corrente mese civile, se i quantitativi stessi si trovano all'ammasso l'ultimo giorno del mese considerato;

b) l'ultimo giorno del corrente mese civile, se i quantitativi stessi si trovano all'ammasso il quindicesimo giorno del mese successivo.

2. Per i mesi successivi, il periodo di ammasso di un mese è considerato osservato nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a) se tali quantitativi si trovano all'ammasso l'ultimo giorno del mese civile considerato, e nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b), se tali quantitativi si trovano all'ammasso il quindicesimo giorno del mese civile successivo.

Articolo 10

1. Per poter beneficiare dell'aiuto all'ammasso privato nel corso di una determinata campagna, le organizzazioni di produttori tengono una contabilità di magazzino nella quale indicano, per il periodo dal primo al quindicesimo giorno e dal sedicesimo giorno alla fine di ogni mese:

a) — il quantitativo totale dei prodotti sbarcati, indicando separatamente i quantitativi dei prodotti di cui all'articolo 6, paragrafo 2,
— il quantitativo messo in vendita a norma dell'articolo 3;

b) — gli elementi di identificazione delle partite ammassate e il relativo luogo di ammasso,
— la data d'inizio e di conclusione delle operazioni di ammasso,
— per ogni partita immessa sul mercato dopo l'ammasso, il quantitativo venduto, il numero e la data della fattura nonché la data di vendita e il prezzo di vendita riscosso dall'organizzazione di produttori o dai suoi aderenti.

2. Se l'organizzazione di produttori si impegna, a norma dell'articolo 8, ad ammassare determinati quantitativi in base al regime di aiuto all'ammasso privato, le indicazioni di cui al paragrafo 1, lettera b) devono essere iscritte separatamente per i quantitativi di cui trattasi.

3. Se un'organizzazione di produttori affida a un operatore indipendente il compito di ammassare i prodotti di cui trattasi, tale operatore deve tenere una contabilità di magazzino rispondente alle prescrizioni del paragrafo 2.

Articolo 11

1. La domanda di versamento dell'aiuto all'ammasso privato viene presentata per iscritto dall'organizzazione di produttori interessata alle autorità competenti degli Stati membri nel corso del mese successivo alla data della reimmissione sul mercato dei prodotti in questione e non oltre i quattro mesi successivi alla fine del periodo di ammasso determinato a norma dell'articolo 16, paragrafo 3 del regolamento di base. Per ciascuno dei prodotti in questione la domanda contiene almeno le seguenti indicazioni:

— il nome e l'indirizzo dell'organizzazione di produttori e, se del caso, dell'operatore indipendente che ha ammassato i prodotti,
— i quantitativi dei prodotti indicati nell'impegno scritto e il numero di riferimento di detto impegno,
— la prova dell'origine comunitaria dei prodotti,
— gli elementi necessari per poter calcolare il limite quantitativo di cui all'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento di base,
— gli elementi di identificazione della partita per la quale è chiesto l'aiuto, incluso il luogo di ammasso,
— la data dell'inizio e della fine dell'ammasso,
— la data della reimmissione sul mercato nonché il numero e la data della fattura.

2. Lo Stato membro concede l'aiuto all'ammasso privato all'organizzazione di produttori interessata non appena accertato che detta organizzazione ha diritto di beneficiare dell'aiuto.

Articolo 12

A richiesta dell'organizzazione di produttori interessata, gli Stati membri concedono un anticipo sull'aiuto all'ammasso privato per i quantitativi o il periodo definiti nell'impegno di cui all'articolo 8, a condizione che l'organizzazione di produttori costituisca una garanzia pari almeno al 105 % dell'importo anticipato.

Articolo 13

1. Se l'organizzazione di produttori o uno dei suoi aderenti commette un'infrazione di portata limitata al regime dell'aiuto all'ammasso privato e se l'organizzazione di produttori stessa dimostra, in maniera considerata valida dallo Stato membro interessato, che detta infrazione è stata commessa senza dolo o colpa grave, lo Stato membro trattiene un importo pari al 10 % dell'importo dell'aiuto applicabile ai quantitativi oggetto dell'infrazione e che devono beneficiare dell'aiuto all'ammasso privato.

2. Gli Stati membri interessati comunicano ogni mese alla Commissione i casi per i quali hanno applicato il paragrafo 1.

Articolo 14

1. Le organizzazioni di produttori comunicano ogni quindici giorni alle autorità competenti dello Stato membro interessato almeno i seguenti elementi, ripartiti per specie e presentazione commerciale:

— il quantitativo sbarcato dai loro aderenti,
— il quantitativo venduto e il prezzo di vendita medio come definito nell'articolo 3,
— il quantitativo non venduto, conservato in magazzino frigorifero,
— il quantitativo reimmesso sul mercato dopo l'ammasso.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione mediante telescritto o telecopia gli elementi di cui al paragrafo 1 ogni quinto giorno successivo alla fine dei periodi contemplati dallo stesso paragrafo. Qualora uno Stato membro dovesse constatare che i prezzi di vendita sono inferiori al livello di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a) del regolamento di base e che la situazione constatata in materia di prezzi rischia di perdurare, le comunicazioni di cui sopra sono trasmesse alla Commissione almeno una volta la settimana, suddivise per giorno di mercato.

3. Ogni quinto giorno di ciascun mese gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ogni prodotto interessato, i quantitativi ammassati a norma del presente regolamento nonché la durata prevista dell'ammasso.

Articolo 15

Il tasso di conversione applicabile all'aiuto è costituito dal tasso in vigore il giorno in cui le autorità competenti degli Stati membri ricevono l'impegno assunto dall'organizzazione di produttori a norma dell'articolo 8.

Articolo 16

Gli Stati membri istituiscono un regime di controllo che consenta di verificare che i prodotti per i quali è chiesto l'aiuto all'ammasso hanno il diritto di beneficiarne e che comprenda fra l'altro :

— la verifica della concordanza fra le operazioni di ammasso e di reimmissione sul mercato, da un lato, e, dall'altro, gli impegni scritti di cui all'articolo 8 ;
— la verifica dell'origine comunitaria dei prodotti ;
— la verifica del limite quantitativo di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento di base ;
— ispezioni inopinate presso le organizzazioni di produttori e nei punti di vendita e di ammasso ;
— la concordanza fra gli elementi rilevati sui luoghi di ammasso e le prescrizioni della normativa comunitaria.

I controlli effettuati formano oggetto di una relazione sull'osservanza degli impegni da parte del beneficiario dell'aiuto nonché sulla natura e l'entità delle verifiche effettuate.

Articolo 17

Per i produttori residenti in Grecia e che non aderiscono ad un'organizzazione di produttori di cui all'articolo 16, paragrafo 5 del regolamento di base, si applicano mutatis mutandis le disposizioni del presente regolamento, fatta eccezione per l'articolo 3.

Articolo 18

Il regolamento (CEE) n. 696/71 della Commissione [1] è abrogato.

Articolo 19

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 1989.

Per la Commissione
António CARDOSO E CUNHA
Membro della Commissione

[1] GU n. L 77 dell'1. 4. 1971, pag. 66.